

farmi quasi un rimprovero dicendo che io adesso parlo contro una legge, che altra volta ho votato. Mi permetta di dirgli, l'onorevole Cocco-Ortu, ch'egli ha fatto una confusione tra me e l'onorevole Visocchi; ma io posso rispondergli tanto a nome dell'onorevole Visocchi, quanto a nome mio, che noi due quella legge non la votammo perchè ritenevamo già allora che essa non avrebbe prodotto buoni risultati, come il fatto ha poi dimostrato. E l'onorevole Cocco-Ortu non può a meno di riconoscere che quel reclutamento della magistratura, che doveva dare buoni frutti, fatto con quella legge, effettivamente questi buoni frutti non li ha dati.

I concorsi sono andati deserti. Una gran parte dei giovani laureati, che prima affluiva verso la magistratura, oggi se ne allontana.

Fu un'esagerazione del concetto democratico quello che ispirò quella legge. Si vuole che per arrivare al tribunale si cominci tutti dalla pretura, e la classe abbiente, la classe di coloro che hanno una posizione di famiglia un poco più elevata, non accetta di entrare nella magistratura per la via della pretura. Questo era quel che io sentiva allora; ora son confermato in questi sentimenti dall'esperimento che della legge si è fatto e che ha confermato quello che io prevedeva, che sarebbe avvenuto.

Presidente. Per un fatto personale ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

Cocco-Ortu. Una sola parola.

L'onorevole Grossi non ha l'esperienza dell'ordinamento delle cose giudiziarie. Altrimenti egli saprebbe che le leggi del 1890 perchè non furono attuate interamente non produssero tutti i vantaggi, che da esse generalmente si aspettavano e che possono dare.

Quanto al concetto democratico, posso dire all'onorevole Grossi che ad esso si ispiravano quelle leggi da lui forse non bene conosciute e perciò criticate. Infatti con esse si è pensato a dare migliori giudici alla classe più numerosa di cittadini; perchè è nelle preture che si ha il maggior numero di affari, è dalle sentenze dei pretori che dipendono le fortune degli umili, della parte meno agiata ma più numerosa della popolazione italiana.

Grossi. Ma non ci sono i quattrini!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Risponderò brevissime parole.

All'onorevole Grossi non ho che da ripetere quello che ho accennato nella discussione generale. Si può discutere dei vari sistemi di reclutamento della magistratura, ed io posso aver vagheggiato il sistema nel quale iniziai la mia vita pubblica; ma io trovo una legge, la quale è stata votata appena cinque anni addietro; e io credo che noi abbiamo tutti il dovere di fare che quella legge raggiunga gl'intenti per i quali fu votata. Ecco per quale ragione io ritengo che si debba trovar modo che tutti gli scopi propostisi con la legge del 30 giugno 1890, riguardante il reclutamento della magistratura, siano raggiunti, e che Parlamento e Governo concorran a trovare i mezzi perchè possa avere la sua completa applicazione. Dico poi che l'inconveniente, che ha dato luogo alla dichiarazione dell'onorevole Tripepi non potrà più verificarsi, perchè quella era una disposizione transitoria e riguardava taluni aggiunti, che ebbero nomina di uditori prima del 30 giugno 1890; e nessun altro ce n'è che trovisi nelle stesse condizioni.

In quanto all'onorevole Carotti, io debbo dire che terrò conto della sua raccomandazione; ma che alcuni inconvenienti del genere di quelli da lui accennati sono inevitabili. Quando ci sono tribunali costituiti organicamente con un presidente e due giudici soltanto per la scarsa quantità degli affari, riesce inevitabile la supplenza dei pretori il giorno in cui un giudice è impedito, sia perchè in congedo, sia perchè infermo.

Non si potrà assolutamente eliminare questi sconci che qualche volta lasciano in disagio l'amministrazione della giustizia, nei tribunali di poca importanza. Quando mi sono stati fatti dei reclami in proposito, io ho cercato di provvedere con l'applicazione di qualche aggiunto giudiziario, se ne aveva qualcuno disponibile: e il farò, potendolo, anche pei tribunali designati dall'onorevole Carotti, se nelle vie ufficiali se ne rappresentasse la inevitabile necessità.

In quanto all'onorevole Imbriani, mi basterà che gli dichiari questo.

Il ministro di grazia e giustizia non ha assolutamente che vedere nell'azione che spiega il Pubblico Ministero, a base dell'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario. Il Pubblico Ministero, il quale presenta alla Corte i reclami suoi a proposito di elettori bene o male iscritti, non è un agente elet-